

STATUTO  
della Società per Azioni  
“TERRA D’OTRANTO S.p.A.”  
con sede in \_\_\_\_\_  
\*\*\*

**Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata**

1. È costituita una Società per Azioni denominata  
**“TERRA D’OTRANTO S.p.A.”**
2. La società ha sede in \_\_\_\_ (Provincia di Lecce) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. L’organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato e ha altresì facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
5. La Società è *in house*, secondo la definizione di cui alla lettera o) dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (e ss.mm.ii.), ed è finalizzata alla produzione di servizi d’interesse generale in favore delle collettività di riferimento ovvero all’autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni.

**Art. 2 – Capitale sociale, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi**

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ed è rappresentato da numero 350.000 (trecentocinquantamila) azioni. La società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
2. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro, ai sensi dell’articolo 2342 del codice civile.
3. La Società può emettere obbligazioni previa delibera dell’Assemblea straordinaria.
4. La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.
5. In caso di versamenti in conto capitale, l’Assemblea può decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero per l’aumento del capitale sociale.
6. La Società può acquisire dai soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità alla normativa anche euro-unitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
7. Previa delibera dell’Assemblea straordinaria, la Società, ai sensi dell’articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, può

emettere, entro i limiti di legge, strumenti finanziari forniti di soli diritti patrimoniali a fronte dell'apporto, da parte dei soci ovvero di terzi, anche di opera o servizi. Tali strumenti finanziari non sono trasferibili e la loro circolazione è comunque inefficace nei confronti della Società. Gli stessi non sono rappresentati da titoli, salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati, non destinati alla circolazione, emessi a cura dell'Organo amministrativo, contenenti le indicazioni stabilite dall'Assemblea straordinaria in sede di deliberazione dell'emissione.

8. Salve le specifiche sanzioni fissate dall'Assemblea straordinaria all'atto dell'emissione, in caso di parziale inadempimento delle prestazioni assunte a fronte degli strumenti finanziari partecipativi, previa costituzione in mora, e salvo il maggior danno, non sono ulteriormente esigibili i diritti patrimoniali. In caso di grave o totale inadempimento, gli strumenti finanziari si estinguono, previa deliberazione dell'Organo amministrativo.

### **Art. 3 – Oggetto sociale**

1. La Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.), ha per oggetto la produzione, in favore delle collettività di riferimento dei soci, di servizi di interesse generale in materia ambientale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e alle sue articolazioni funzionali. La Società ha, altresì, per oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

2. A titolo di mera esemplificazione, rientrano tra le attività di cui sopra:

- a) la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti e dell'ambiente, come identificato dalla normativa vigente;
- b) la gestione di una o più delle fasi in cui si articola funzionalmente, in base alla normativa, statale e regionale, vigente, il ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati (spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento);
- c) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni necessarie alla rigenerazione e al recupero;
- d) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pericolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, inclusi quelli allo stato liquido) compresa l'inertizzazione dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli impianti esauriti o dismessi;

- e) la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini della validazione, l'acquisizione, la realizzazione e/o gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compresi gli impianti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse prodotte o recuperate;
- f) la gestione di tutte le attività destinate a consentire la raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- g) spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e delle aree pubbliche o private compreso le aree complementari, nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;
- h) i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione dei mezzi e delle attrezzature;
- i) installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;
- j) i servizi di valorizzazione ambientale, ivi comprese le attività di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la gestione delle stesse;
- k) pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l) pulizia e sanificazione delle spiagge e litorali marini in genere, espurgo possi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento e pulizia reti fognarie ed altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati;
- m) promozione, progettazione, validazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati attinenti all'oggetto sociale;
- n) compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

3. La società può inoltre:

- a) fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società ed enti operanti in settori simili o collegati al proprio;
- b) stipulare accordi anche con altri soggetti e/o amministrazioni aggiudicatrici, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale e per il conseguimento dei propri obiettivi di interesse generale;
- c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- d) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale o complementare alle attività di cui sopra;
- e) gestire le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;
- f) acquisire la funzione di centrale di committenza per altre società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione;

g) essere organismo intermedio per richiedere ed ottenere finanziamenti direttamente dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, utili allo svolgimento delle attività previste.

4. La società svolge le attività innanzi elencate su affidamento dei soci e – ove consentito dalla normativa, anche euro-unitaria, *pro-tempore* vigente e nei limiti previsti dalle stesse – di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.), adotta sistemi di contabilità separata.

5. In ogni caso, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla stessa dai soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

6. La Società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

8. La Società può altresì compiere – nel rispetto della normativa vigente – tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, ove consentito dalla normativa *pro-tempore* vigente, anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

#### **Art. 4 – Controllo analogo e rapporto con i Comuni soci**

1. La società svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci secondo le modalità e nella misura proprie dell'affidamento *in house*.

2. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, fermi i poteri specificamente attribuiti agli stessi dalla legge e dal presente Statuto, anche in deroga all'articolo 2380-*bis* del codice civile, in linea generale:

a) definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo *standard* quantitativi e qualitativi;

b) possono audire l'organo amministrativo per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

c) effettuano il monitoraggio sull'andamento della Società, anche attraverso l'esame delle relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;

d) analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti soci e alla luce di quanto previsto dai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

e) organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la

situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

f) esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive e indirizzi della Assemblea dei soci.

g) approvano i programmi in materia di reclutamento del personale in conformità con il Piano economico finanziario ed autorizzano l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato.

3. Il controllo sui servizi affidati alla società dagli Enti soci viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali, tra cui il contratto di servizio e la carta dei servizi, nonché eventuali consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2016, l'organo amministrativo è, altresì, tenuto a trasmettere agli Enti soci:

a) bilancio di previsione;

b) una relazione finale, con i contenuti di cui alla lettera b), da inserire nella relazione sul governo societario di cui al comma 4 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 175.

#### **Art. 5 – Partecipazione pubblica totalitaria e recesso**

1. In considerazione dell'interesse generale delle finalità perseguite dalla Società e della natura *in house* di quest'ultima, il capitale sociale dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti di diritto pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale. La partecipazione dei privati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.), può avvenire solamente ove prescritta da una norma di legge e in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

2. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 2355-*bis* del codice civile, il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonché il trasferimento dei diritti di opzione, la costituzione di pegno e di usufrutto o qualsiasi altro genere di trasferimento sono vietati per cinque anni dalla costituzione della Società. Decorso tale termine, le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore di altri soci o enti di diritto pubblico. È inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la partecipazione totalitaria pubblica ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione. La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

3. Nei casi consentiti di trasferimento delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto, il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri soci tramite posta elettronica certificata indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di

pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante posta elettronica certificata trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione.

4. Per il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, in caso di mancato o parziale esercizio del diritto di prelazione, o per la costituzione di diritti reali o di garanzie sulle stesse è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei soci, che potrà essere motivatamente negato, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del procedimento attivato per l'esercizio della prelazione, in caso di contrasto del trasferimento con le finalità di interesse generale perseguite dai soci tramite la Società. In caso di mancato gradimento, il socio alienante può recedere dalla Società.

5. I soci, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile e dal precedente comma 4, hanno diritto di recedere dalla Società nel caso in cui venga meno qualunque rapporto contrattuale con la stessa, per effetto di scioglimento, inefficacia, risoluzione o comunque cessazione dei contratti dagli stessi affidati alla Società anche per il tramite degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui i soci partecipano obbligatoriamente.

#### **Art. 6 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai legali rappresentanti degli Enti soci – individuati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.) – o loro delegati.

2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede legale e/o amministrativa ma esclusivamente sul territorio nazionale, mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di posta elettronica certificata o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale, secondo quanto prescritto dall'articolo 2366, commi 4 e 5, del codice civile.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Vice-Presidente, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di un segretario verbalizzante,

nominato dall'Assemblea su sua proposta, anche non membro del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, scelto tra i dipendenti della società, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

5. Ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Salvo quanto al comma 6, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

6. L'Assemblea ordinaria delibera, invece, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale presente sulle seguenti materie:

- a) indirizzi o direttive all'organo amministrativo;
- b) costituzione di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.);
- c) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami di azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- d) gradimento sull'ingresso di nuovi soci, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- e) nomina del soggetto che svolge l'attività di revisione legale e determinazione del compenso;
- f) approvazione del regolamento in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.) e degli altri regolamenti o provvedimenti interni aventi natura regolamentare;

7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

8. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da parte dei soci ai sensi dell'art. 2367 del codice civile.

9. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

10. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

11. Ai sensi dell'articolo 2370, comma 4, del codice civile, è consentito ai partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di

parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che sia consentito (i) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e che (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12. È ammesso, altresì, il voto per corrispondenza o in via elettronica. In questo caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere: A) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza o in via elettronica; B) le modalità con cui richiedere e ottenere la scheda di voto; C) l'indirizzo, anche elettronico, a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale la stessa deve pervenire; D) la o le deliberazioni proposte per esteso. La scheda di voto è predisposta dalla Società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della Società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni o degli strumenti finanziari posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione, che può anche essere digitale. La Società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta. Il voto per corrispondenza o in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica e della determinazione dei *quorum* costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla Società entro le tre ore precedenti l'Assemblea. Il voto espresso per corrispondenza o in via elettronica resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa Assemblea. Il Presidente è responsabile della corretta conservazione, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari, delle schede pervenute. Nel caso di voto per corrispondenza, la data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'Assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione, anche digitale, e quelle non corredate dalle attestazioni richieste, si ritengono come non



pervenute e pertanto non sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s'intende come astensione.

12. L'Assemblea dei soci delibera, in via residuale, su tutte le altre materie a essa espressamente riservate dal codice civile.

13. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché prevedere o corrispondere, in favore dei componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 7 – Organo amministrativo**

1. La società è amministrata da un organo amministrativo costituito, di norma, in forma monocratica (Amministratore Unico). L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione), composto da un numero dispari di componenti fino ad un massimo di cinque, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.). Salva la disciplina in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (e ss.mm.ii.) e fermi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.), possono essere nominati amministratori soltanto i soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze manageriali, scientifiche o professionali, nonché – salvo motivate eccezioni – del titolo di laurea. A tali fini, vengono considerati quali requisiti minimi, salvo motivate eccezioni, quelli previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e ss.mm.ii.).

2. Ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.), in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, potrà essere eletto tra i suoi membri un Vice-Presidente con compiti meramente vicari e senza diritto a compensi aggiuntivi.

3. L'Assemblea, al momento della nomina, determina la durata in carica dell'organo amministrativo, che comunque non può essere superiore a tre esercizi, con scadenza coincidente con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere riconfermati.

4. In presenza di organo amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fermi i requisiti richiesti dal comma 1, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori o di quelli nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il compenso spettante agli amministratori è determinato dall'Assemblea entro i limiti imposti dalla normativa primaria e secondaria, ivi comprese le direttive dei soci. Eventuali norme di legge sopravvenute che impongano riduzioni dei compensi riconosciuti agli amministratori trovano immediata applicazione senza necessità di atti di recepimento o presa d'atto da parte degli organi societari o dei soci.

6. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca non è assistita da una giusta causa. In ogni caso, costituiscono giusta causa di revoca: (i) l'inadempimento e/o la violazione di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla Carta dei servizi, dalle linee-guida, dai regolamenti o codici interni, comunque denominati, nonché dalle direttive, dagli indirizzi o, comunque, dai deliberati dell'Assemblea; (ii) il compimento di atti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Assemblea, senza che tale autorizzazione sia stata richiesta e/o ottenuta; (iii) la mancata predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale o, comunque, la violazione dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.); (iv) il ricorrere di una delle situazioni indicate come gravi irregolarità dal medesimo decreto; (v) l'inottemperanza agli oneri informativi e di pubblicità previsti dalla legge e, in particolar modo, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (e ss.mm.ii.); (vi) il conseguimento di un risultato economico negativo per due esercizi consecutivi, ove lo stesso non sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Assemblea. La revoca per giusta causa, anche nei casi indicati dal presente statuto, esclude qualunque diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Poteri ed obblighi dell'organo amministrativo**

1. L'organo amministrativo è munito di tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

3. La rappresentanza attiva e passiva della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, obbligatoriamente, quando ne fanno richiesta motivata, contenente gli argomenti da trattare, almeno due consiglieri o il Collegio sindacale ovvero tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla sua richiesta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, l'ordine del giorno sugli argomenti da trattare nella riunione e, salvo che la seduta non sia convocata per essere tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il luogo di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica certificata od ordinaria, fax o altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
4. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza agli Enti soci.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di mancata nomina o di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
6. Ai sensi dell'articolo 2388, comma 1, ultimo periodo, del codice civile, le sedute del Consiglio di Amministrazione ovvero le presenze alle riunioni dello stesso potranno avvenire anche tramite audio o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 10 – Deliberazioni dell'organo amministrativo**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti ovvero, anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi.
2. Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

4. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono parteciparvi, senza diritto di voto, ma con facoltà di far inserire a verbale le proprie valutazioni, il Direttore Generale, se nominato, e il Collegio sindacale.
7. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale da un dipendente con le funzioni di segretario, nominato dal Presidente. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni dell'Amministratore Unico risultano, comunque, da atto scritto.
8. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.
9. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono comunicate tempestivamente ai soci.
10. Ciascun Ente socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti dell'attività deliberativa dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 11 – Autorizzazioni all'organo amministrativo**

1. L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, oltre che nei casi indicati all'articolo 6, anche per i seguenti atti:
  - a) singoli impegni di spesa di oltre euro 250.000,00 (duecentocinquantamila,00), anche se corrisposti in via pluriennale;
  - b) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
  - c) stipula di patti parasociali;
  - d) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere c) e d), sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.). Alle procedure di alienazione di partecipazioni sociali si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.

#### **Art. 12 – Bilancio di esercizio e utili**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge, corredato degli allegati previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel bilancio di previsione, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

4. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'articolo 2430 del codice civile e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati dall'Assemblea medesima.

6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

#### **Art. 13 – Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, dal decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (e ss.mm.ii.).

2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea entro i limiti imposti dalla normativa primaria e secondaria, ivi comprese le direttive dei soci. Eventuali norme di legge sopravvenute che impongano riduzioni dei compensi riconosciuti trovano immediata applicazione senza necessità di atti di recepimento o presa d'atto da parte degli organi societari.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente ai soci della legalità dell'amministrazione. Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti, che è affidata a un professionista o a una società di revisione legale iscritti nel relativo registro, con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale.

4. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per ulteriori tre esercizi.

#### **Art. 14 – Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### **Art. 15 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.